Allegato 1

CONTRATTO PER IL SERVIZIO

tra

* **OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.**,con sede legale in Via Passione, n. 8, 20122 Milano, capitale sociale 40.489.544,46 euro i.v., Codice Fiscale e Partita IVA 07197231009, iscritta al registro delle imprese di Milano rappresentata da Giovanni Giorgi in qualità di Amministratore Delegato, qui di seguito denominata “**OLT**”,

e

* [**Società**], con sede legale in…………………………, capitale sociale ……………………euro, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di ………… n° …………..,R.E.A. ………. n° ………….., rappresentata da ………….. nella sua qualità di ………, qui di seguito denominata “**Fornitore**”

entrambe qui di seguito denominate congiuntamente “Parti” o singolarmente “Parte”.

Premesso che

1. Ai fini del rientro in esercizio del terminale di rigassificazione “FSRU Toscana” (Terminale) di proprietà di OLT occorre immettere quantitativi di GNL all’interno dei serbatoi del Terminale da utilizzare quale gas funzionale alle attività di *Cool-down* e *Gas-up* (Servizio).
2. Ai sensi della regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (RTRG), allegato A alla Deliberazione 196/2023/R/gas, “*il gas di riempimento è il gas utilizzato ai seguenti fini:*
	1. *riempimento iniziale della condotta che collega il terminale sino al punto fisico di consegna del gas alla rete nazionale di gasdotti;*
	2. *costituzione del livello minimo di Gnl nei serbatoi necessario a garantire l’operatività del terminale*”.
3. Ai sensi della medesima RTRG (art. 4.4) i costi relativi al gas di riempimento e di raffreddamento sono “*determinati pari al valore di acquisizione risultante da specifiche procedure concorsuali tali da rispettare il principio di economicità degli investimenti effettuati*”.

Per le finalità di cui alle premesse che precedono:

1. OLT ha pubblicato in data 30 settembre 2024 una procedura concorsuale (Procedura) al fine di individuare il soggetto disponibile a scaricare un quantitativo di GNL funzionale alla fornitura del Servizio;
2. il Fornitore ha partecipato alla Procedura risultando aggiudicatario della fornitura del Servizio in relazione alla messa a disposizione di un quantitativo di GNL pari a 200.000 MWh (equivalenti a circa 30.000 metri cubi di GNL) (di seguito Quantitativo Offerto), avente un Indice di Wobbe non superiore a 53,50 MJ/Sm³;
3. il Fornitore, in sede di presentazione dell’offerta, si è impegnato a sottoscrivere il presente contratto per il Servizio (di seguito Contratto per il Servizio).
4. il Fornitore si è impegnato a stipulare o è titolare di un contratto di importazione, ossia di un contratto di approvvigionamento di GNL, con consegna presso il Terminale ovvero con punto di consegna situato all’estero integrato da un contratto/i di trasporto marittimo dal punto di consegna fino al Terminale stesso:
	1. valido alla data di efficacia del Contratto per il Servizio di cui al successivo Articolo 2.3 e per tutto il periodo in cui deve essere effettuata la Discarica;
	2. per quantitativi necessari e sufficienti a garantire l’effettiva immissione del Quantitativo Offerto;
5. il Fornitore dispone o si è impegnato a disporre di una nave metaniera per la Discarica presso il Terminale autorizzata dalla stessa OLT secondo le modalità di cui al Codice di Rigassificazione;
6. il Fornitore ha aderito o si è impegnato ad aderire al Codice di Rete di Snam Rete Gas entro la Data di Discarica e per tutto il periodo durante il quale il gas verrà riconsegnato al Fornitore (Periodo di Riconsegna);
7. il Fornitore ha dichiarato di non essere soggetto a procedure concorsuali o di liquidazione, né ad azioni di recupero crediti da parte di OLT.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto per il Servizio. Salvo diversa indicazione, i termini in maiuscolo nel presente Contratto hanno il significato loro attribuito nella Procedura ovvero nel Codice di Rigassificazione.

1. OGGETTO, VALIDITÀ E DURATA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO

2.1 Oggetto del presente Contratto per il Servizio è la messa a disposizione da parte del Fornitore del Quantitativo Offerto presso il Terminale per l’erogazione del Servizio, secondo i termini e le condizioni riportate nel presente Contratto per il Servizio e nella Procedura medesima.

2.2 L’attività finalizzata alla fornitura del Servizio avverrà secondo i termini e le condizioni riportate nel presente Contratto, nella Procedura e nel Codice di Rigassificazione per quanto applicabile. Il GNL che verrà consegnato dal Fornitore presso il Terminale in esecuzione del Contratto dovrà avere in Discarica un Indice di Wobbe non superiore a 53,50 MJ/Sm³; restando inteso che, salvo l’Indice di Wobbe massimo sopra indicato, si applicheranno tutte le disposizioni del Codice di Rigassificazione relative alle specifiche di qualità del GNL consegnato. Il GNL dovrà essere consegnato presso il Terminale tramite la Discarica di una nave metaniera inclusa nella lista delle navi approvate dalla stessa OLT. Il GNL verrà riconsegnato al Fornitore nei tempi e secondo le modalità definite nella Procedura e nel successivo Articolo 3.

2.3 Il presente Contratto per il Servizio entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà durata fino alla completa esecuzione degli obblighi in esso contenuti.

1. QUANTITÀ, OBBLIGHI DI CONSEGNA E RICONSEGNA CONNESSI AL SERVIZIO

3.1 Il Fornitore si impegna a consegnare, e OLT si impegna a ricevere, il Quantitativo Offerto, funzionale alle attività di *Cool-down* e di *Gas-up*, a partire dalla Data di Discarica ed in un periodo massimo pari al TUD, secondo le modalità e i tempi previsti dalla Procedura e di seguito precisati.

3.2 La riconsegna dei quantitativi di GNL oggetto del presente Contratto per il Servizio avverrà secondo il profilo di riconsegna provvisorio che sarà comunicato da OLT contestualmente alla Finestra Temporale di cui all’Articolo 2 della Procedura.

3.3 Il profilo di riconsegna definitivo sarà comunicato contestualmente alla definizione della Data di Discarica.

3.4 Stante le finalità del Servizio, resta inteso che OLT ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e per ragioni operative, il profilo di riconsegna dandone comunicazione al Fornitore.

1. ONERI A CARICO DEL FORNITORE

4.1 Salvo quanto previsto al successivo Articolo 4.2, sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla fornitura del Servizio, ivi inclusi gli oneri relativi alla capacità di trasporto conferita da OLT e funzionale all’immissione in rete dei quantitativi rigassificati.

4.2 Gli oneri relativi ai servizi di rimorchio, pilotaggio e ormeggio funzionali alla fornitura del Servizio sono a carico di OLT, che ne sosterrà integralmente il costo.

1. CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO

5.1 Qualora l’aggiudicazione del Servizio di cui alla Procedura avvenga tramite accettazione di un Corrispettivo Unitario positivo, tale corrispettivo per la messa a disposizione del Quantitativo Offerto sarà riconosciuto al Fornitore secondo quanto previsto dagli Articoli 10 e 11 della Procedura.

5.2 Qualora l’aggiudicazione del Servizio avvenga tramite accettazione di un Corrispettivo Unitario negativo, il Fornitore riconoscerà a OLT il corrispettivo per la messa a disposizione del Quantitativo Offerto secondo quanto previsto dagli Articoli 10 e 11 della Procedura.

5.3 Il suddetto corrispettivo è fisso ed invariabile. Nessuna variazione verrà concessa a qualsiasi titolo al Fornitore che pertanto riconosce la natura aleatoria del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1467 c.c..

1. FATTURAZIONE E PAGAMENTO
2. I quantitativi di energia consegnati dal Fornitore a OLT e i relativi corrispettivi di cui all’Articolo 5 del presente Contratto saranno fatturati rispettivamente da parte del Fornitore a OLT, ovvero da parte di OLT al Fornitore, nel mese successivo a quello in cui termina l’erogazione del Servizio. I termini di pagamento delle citate fatture sono fissati in 30 (trenta) giorni data fattura.
3. I pagamenti effettuati da OLT al Fornitore avverranno mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Fornitore sul conto bancario intestato al medesimo Fornitore presso banca …………, filiale di .…., Via/Piazza ……., identificato a mezzo del Codice IBAN ……………………………………….. (indicazione a cura dell’aggiudicatario in sede di consegna del contratto).
4. I pagamenti effettuati dal Fornitore ad OLT, ivi incluso il corrispettivo per il servizio di trasporto, avverranno mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore di OLT sul conto intestato alla medesima OLT, presso Banca Monte dei Paschi di Siena filiale 3700 – Livorno sede identificato a mezzo del Codice IBAN: IT 23 P 01030 13900 000006005155.
5. La restituzione degli eventuali depositi cauzionali di cui all’Articolo 8 e all’Articolo 9 della Procedura, da parte di OLT al Fornitore, deve avvenire sul conto bancario intestato al Fornitore presso …………………, filiale di ………………….., identificato a mezzo del Codice IBAN …………………………………….
6. GARANZIA FINANZIARIA RELATIVA AL CONTRATTO PER IL SERVIZIO

7.1 Entro il termine di consegna del presente Contratto di cui all’Articolo 8 della Procedura, e a garanzia degli impegni assunti con il medesimo Contratto, il Fornitore si impegna a consegnare a OLT una garanzia finanziaria autonoma, escutibile a prima richiesta, di importo pari a 25.000.000 (venticinque milioni/00) di Euro di cui all’Articolo 9 della Procedura (Garanzia relativa al Contratto per il Servizio) ed il cui testo, in caso si proceda con la presentazione di una garanzia bancaria/assicurativa anziché di un deposito cauzionale non fruttifero, è riportato all’Allegato 7 della medesima Procedura a garanzia degli impegni di cui al presente Contratto. La mancata consegna della garanzia da parte del Fornitore contestualmente alla consegna ad OLT del presente Contratto debitamente sottoscritto, comporterà la conseguente applicazione da parte di OLT nei confronti del Fornitore di una penale ai sensi dell’art. 1382 c.c. pari a 5.000.000 (cinque milioni) di Euro procedendo pertanto senza diffida o costituzione in mora, all’escussione della garanzia finanziaria autonoma o all’appropriazione a titolo definitivo del deposito cauzionale non fruttifero di cui all’Articolo 5 della Procedura, rilasciata in favore del soggetto aggiudicatario. Analoga penale sarà applicata, oltre che nel caso previsto dalla Procedura di mancata sottoscrizione del Contratto e/o mancato tempestivo recapito a OLT, anche in caso di nullità o annullamento del Contratto medesimo per causa imputabile al Fornitore.

7.2 Si precisa altresì che OLT escuterà interamente la Garanzia relativa al Contratto per il Servizio in caso di mancato pagamento della penale comminata ai sensi del successivo Articolo 9.

1. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

8.1 OLT sarà responsabile nei confronti del Fornitore per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti da questo Contratto per il Servizio esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne siano diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.

1. RISOLUZIONE ANTICIPATA E PENALE

9.1 OLT avrà il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o pec al Fornitore e di applicare una penale ai sensi dell’art. 1382 c.c. pari a 25.000.000 (venticinque milioni/00) di Euro nei seguenti casi:

* + mancata, non completa o ritardata fornitura da parte del Fornitore del Quantitativo Offerto nel rispetto di quanto previsto nella Procedura e nel presente Contratto;
	+ il Fornitore non abbia aderito al Codice di Rete di Snam Rete Gas entro la Data di Discarica e per tutto il Periodo di Riconsegna di cui all’Articolo 4 della Procedura;
	+ il Fornitore riprogrammi la suddetta Discarica non rispettando le tempistiche di cui al presente Contratto e alla Procedura;
	+ mancato rispetto delle previsioni di cui ai successivi Articoli 11 e 12;
	+ verificarsi delle circostanze di cui all’Articolo 14.

9.2 Salvo quanto sopra, nei casi di risoluzione per inadempimento di cui al presente articolo, OLT si riserva altresì di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno eventualmente patito.

1. FORZA MAGGIORE, CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE E DIRITTO DI RECESSO

10.1 Se una delle Parti fosse impedita, per causa di Forza Maggiore come definita ai sensi del Codice di Rigassificazione, a far fronte ai propri obblighi contrattuali dovrà darne immediato avviso all’altra Parte, con l’indicazione delle circostanze, della natura e delle conseguenze di tale evento di Forza Maggiore, nonché una stima del tempo necessario per porvi rimedio, restando comunque inteso che – salve in ogni caso le ipotesi di cui al precedente Articolo 9 – l’altra parte non potrà recedere dal (o dichiarare risolto) il presente Contratto per il Servizio se non dopo che l’evento di Forza Maggiore si sia protratto per almeno dieci (10) giorni solari.

10.2 Il Termine Ultimo di Discarica (TUD) per consentire la corretta erogazione del Servizio, nonché di ogni attività connessa, necessaria o accessoria (quali, a titolo esemplificativo, un eventuale disormeggio e secondo ormeggio della nave metaniera) è di 144 ore, così come all’Articolo 2 della Procedura. In ogni caso, OLT avrà la facoltà di estendere, a sua discrezione, il TUD applicabile ai sensi di quanto precede di un massimo di 72 ore. Nel caso in cui le operazioni di discarica del Quantitativo Offerto eccedessero il TUD, come eventualmente esteso ai sensi di quanto precede, per ragioni imputabili ad OLT (ivi compresa la decisione di rinviare le operazioni per insindacabili decisioni tecnico-operative) oppure per Condizioni Meteorologiche Avverse, OLT riconoscerà al Fornitore i medesimi importi che ai sensi della Clausola 3.7.3.4, lettere (e) e (f), del Codice di Rigassificazione sono riconosciuti dal Gestore agli Utenti nel caso in cui il Tempo di Stallia Consentito al Terminale (da intendersi ai fini del presente Contratto come il TUD, come eventualmente esteso ai sensi di quanto precede) abbia superato il Tempo di Stallia Effettivo, fermo restando in ogni caso che il Fornitore non avrà alcun diritto di sospendere o interrompere l’esecuzione del presente Contratto per il Servizio, restando salva unicamente la facoltà per il Fornitore di recedere dal Contratto per il Servizio nel caso in cui la discarica non sia stata completata entro il termine di trenta (30) giorni solari decorrenti dalla Data di Discarica. Nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, il Fornitore abbia esercitato la suddetta facoltà di recesso, OLT non sarà tenuta ad alcun risarcimento e/o indennizzo per i costi e le spese sostenute dal Fornitore per l’offerta del Servizio, anche nell’eventualità in cui i tempi per il completamento della discarica di GNL si siano estesi oltre il TUD, come eventualmente esteso ai sensi di quanto precede, per cause imputabili alla stessa OLT, fatti salvi eventuali importi dovuti da OLT al Fornitore fino alla data di esercizio del recesso in applicazione delle precedenti disposizioni e della Clausola 3.7.3.4 del Codice di Rigassificazione.

10.3 OLT avrà facoltà, per ragioni operative, di interrompere in qualsiasi momento il Servizio e conseguentemente di recedere dal Contratto per il Servizio, dandone comunicazione scritta al Fornitore. In caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi di quanto precede, OLT dovrà pagare al Fornitore il Corrispettivo Unitario (se positivo), con riferimento al quantitativo di GNL già scaricato alla data di esercizio del recesso, cui andrà ad aggiungersi un ulteriore corrispettivo pari al 30% del Corrispettivo Unitario, calcolato su un quantitativo di GNL pari alla differenza tra 30.000 mcliq e il quantitativo di GNL già scaricato, fatti salvi eventuali importi dovuti da OLT al Fornitore fino alla data di esercizio del recesso in applicazione del precedente Articolo 10.2 e della Clausola 3.7.3.4 del Codice di Rigassificazione.

1. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

11.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del “Codice Etico e di comportamento” e di quelle previste dal “Modello 231” di OLT, nonché dei contenuti della “Carta dei Valori”, della “Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti” e della “Policy HQSE” di OLT (pubblicati sul sito internet [www.oltoffshore.it](http://www.oltoffshore.it)) in relazione alle attività previste dal presente Contratto per il Servizio e che OLT intende integralmente osservare.

11.2 Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello Organizzativo, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre OLT al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/2001, restando inteso che l’osservanza dei principi ivi contenuti riveste per OLT carattere essenziale.

1. CONFIDENZIALITÀ

12.1 Le Parti, nell’esecuzione del presente Contratto per il Servizio, riconoscono che tutte le informazioni relative alle rispettive imprese nonché il contenuto e i termini del presente Contratto sono riservate.

12.2 Pertanto, le Parti si impegnano a non rivelare ad altra persona informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall’adempimento del presente Contratto.

12.3 Il Fornitore sarà direttamente ritenuto responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuata dai propri dipendenti, funzionari, rappresentanti, consulenti o incaricati e pertanto si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

1. FORO COMPETENTE

13.1 Il Contratto è regolato e viene interpretato secondo la legge sostanziale italiana, con esclusione espressa delle norme di diritto internazionale privato, anche convenzionale.

13.2 Le Parti convengono che eventuali controversie inerenti alla validità, interpretazione ed efficacia del presente Contratto per il Servizio nonché quelle che dovessero derivare dall’inosservanza delle relative prescrizioni o dall’inesatta, parziale o mancata esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione espressa di qualunque altro foro eventualmente concorrente.

1. ANTIRICICLAGGIO

14.1 OLT dichiara di condividere il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno) finalizzato a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

14.2 In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

14.3 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

14.4 Il Fornitore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui al presente Contratto per il Servizio.

14.5 Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore costituisce inadempimento al presente Contratto per il Servizio.

14.6 Conseguentemente ad OLT è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto per il Servizio in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. Si intende come condanna a carico del Fornitore la condanna di un proprio dipendente, consulente, rappresentante ovvero qualsiasi altra persona fisica che abbia agito nell’interesse ovvero in nome del Fornitore al momento in cui ha tenuto la condotta sanzionata penalmente.

14.7 Fatto salvo quanto previsto dal precedente Articolo 9, l’esercizio di dette facoltà comporterà a favore di OLT il diritto di addebitare al Fornitore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente Contratto per il Servizio.

1. PRIVACY

15.1 Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali delle persone fisiche appartenenti all’organizzazione della Controparte (c.d. Interessati) di cui verrà a conoscenza in esecuzione del Contratto per il Servizio nel rispetto della normativa vigente (Regolamento UE n. 679/2016 – c.d. GDPR) che dichiara di conoscere, compreso il profilo della sicurezza.

15.2 Al fine di consentire alle Parti i trattamenti necessari per dare esecuzione al Contratto e per il solo tempo necessario a perseguire tale finalità le Parti, in qualità di Titolari dei relativi trattamenti, si garantiscono reciprocamente:

* + di aver fornito agli Interessati che appartengono alla propria organizzazione tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Reg UE 679/2016 ed ogni informazione relativa ai trattamenti che saranno posti in essere dalla Controparte in esecuzione del Contratto;
	+ di aver posto in essere ogni adempimento necessario nei confronti degli Interessati che appartengono alla propria organizzazione previsto dalla normativa vigente in relazione alle operazioni di trattamento che saranno poste in essere dalla Controparte in esecuzione del Contratto, ivi compreso l’ottenimento del consenso espresso e scritto degli Interessati per tale finalità e la messa a disposizione dei dati alla Controparte;
	+ che i dati personali trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono stati originariamente raccolti (i.e. esecuzione del Contratto) e, in ogni caso, non verranno più trattati a seguito dell’eventuale revoca del consenso dell’Interessato, salvo che il trattamento sia comunque permesso dalla vigente normativa.

15.3 Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne la Controparte da ogni pretesa, richiesta o danno, di qualsiasi natura, che dovesse esser avanzata nei confronti della Controparte stessa o dei suoi aventi causa da parte dell’Interessato o di terzi, in conseguenza della violazione delle dichiarazioni o garanzie rilasciate ai sensi del presente articolo.

15.4 Ciascuna Parte terrà a proprio esclusivo carico ogni onere che dovesse derivare dall’applicazione della presente clausola.

15.5 L’integrale ed incondizionata accettazione della presente clausola ha rilevanza essenziale per ciascuna Parte e la sua mancanza o il suo venir meno potrà comportare l’impossibilità di sottoscrivere o continuare a dare esecuzione al Contratto.

1. DOMICILIO E COMUNICAZIONE

Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto per il Servizio, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche ad esso afferenti, eleggono domicilio come di seguito indicato:

Fornitore: ………………………

Indirizzo: ………………………

 ………………………

Att.ne:

Telefono

Mail

Indirizzo PEC: ……………(o altra mail per soggetti stranieri) ……………..

OLT: OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.

 Via Gaetano D’Alesio, 2

 57126 Livorno

 Fax +39 0586 210922

 Indirizzo mail commercial@oltoffshore.it

 Indirizzo PEC oltcommercial@legalmail.it

 Alla Att.ne del Responsabile Commerciale Marika Venturi

Ogni comunicazione inerente all’esecuzione del presente Contratto per il Servizio si riterrà validamente effettuata solo quando pervenuta agli indirizzi sopra indicati.

Livorno, [*data*]

OLT Il Fornitore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 1341 del Codice Civile le Parti approvano specificatamente i seguenti articoli:

Articolo 5.3 (Natura aleatoria del Contratto per il Servizio);

Articolo 7 (Garanzia finanziaria relativa al Contratto per il Servizio);

Articolo 8 (Limitazioni di responsabilità);

Articolo 9 (Risoluzione anticipata e Penale);

Articolo 10 (Forza Maggiore, Condizioni Meteorologiche Avverse e Diritto di Recesso);

Articolo 13 (Foro Competente).

OLT Il Fornitore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_